

SEZIONE RECLAMI

Roma 19 agosto 1985

Prot. n. 520631

Allegati

Alle Società di Assicurazioni
e Riassicurazioni
LORO SEDIAlle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle Imprese
Estere di Assicurazione
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 34

e p.c. Al Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise, 2
00187 ROMAe p.c. All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Oggetto: - Assicurazione r.c.a. - Necessità di formulare offerta di risarcimento in via formale ai sensi dell'art. 3 legge n. 39.
- Assicurazione r.c.a. - Necessità di apprestare idonea documentazione circa la data di ricezione presso la società degli atti di transazione e quietanza debitamente sottoscritti.

1. E' stato constatato che alcune società di assicurazione comunicano a mezzo telefono al danneggiato, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno a causato dalla circolazione di veicoli.

Appare opportuno ricordare che il citato art. 3 disciplina una procedura per il risarcimento dei danni stabilendo le modalità per la richiesta da parte del danneggiato e fanno obbligo all'assicuratore di effettuare offerta o di indicare i motivi per i quali ritiene di non farla e di corrispondere la somma offerta, anche se non accettata dall'avente diritto, entro un determinato periodo di tempo. Pertanto, pur non prevedendo detta norma la forma con la quale deve essere fatta

la comunicazione dell'offerta, è da ritenere, tuttavia, che essa debba avvenire per iscritto, con una forma analoga, cioè, a quella prescritta per la richiesta dell'assicurato. La forma scritta appare altresì necessaria in considerazione delle sanzioni connesse alla mancata osservanza da parte dell'assicuratore dei termini stabiliti dal citato art. 3 e della conseguente necessità di determinare con certezza il dies a quo per il computo dei giorni prescritti dalla normativa, il che appare estremamente difficile con la sola comunicazione verbale dell'offerta, fatta sia direttamente che a mezzo telefono.

2. In ordine all'obbligo di fare offerta o di comunicare i motivi per cui non si ritiene di farla, va sottolineato, inoltre, un altro importante aspetto. Allorchè il danneggiato abbia presentato richiesta di risarcimento osservando le modalità stabilite nel primo comma del citato art. 3, l'eventuale richiesta dell'assicuratore al danneggiato di dati ed elementi inerenti al sinistro, di precisazioni sulla proprietà del veicolo danneggiato ecc. non può essere qualificata come indicazione dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta ai sensi del primo comma dell' art. 3.

Infatti, se la richiesta di risarcimento è stata presentata secondo le modalità ed i requisiti richiesti dalla norma in esame, l'assicuratore deve comunicare l'offerta o indicare i motivi della mancata offerta, di tal che la richiesta di documentazione, o di altre notizie, oltre quelle previste, non può avere efficacia interruttiva dei termini di legge. Il precetto di legge, cioè, è compiutamente soddisfatto con l'osservanza delle prescrizioni enunciate nel primo comma dell'art. 3, così che la richiesta di elementi aggiuntivi, oltre quelli prescritti dalla legge, non può evitare l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per il mancato rispetto del termine di legge.

3. Sempre in materia di liquidazione dei danni r.c.a., questo Istituto già con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1984, ha richiamato le società di assicurazione al rispetto dei termini di legge in ordine al pagamento delle somme indicate negli atti di quietanza debitamente sottoscritti.

Nel ricordare che le somme indicate negli atti, sia di quietanza che di transazione, predisposti dall'impresa di assicurazione vanno comunque corrisposte nei termini di cui al citato art. 3, commi 5° e 6°, si fa rilevare altresì che, nel caso in cui gli atti siano stati sottoscritti dagli interessati e restituiti all'assicuratore, questi è tenuto ad apprestare idonea documentazione della data di pervenimento in società.

In occasione di accertamenti ispettivi effettuati dall'Istituto è stato, infatti, riscontrata in molti casi la mancanza di tale idonea documentazione, con la conseguente impossibilità di accertamento del

rispetto del termine di legge per il pagamento.

E' invece necessario che risulti chiaramente, da timbro apposto sul documento restituito o da altro documento, la data di "ricezione" presso la società della "comunicazione di accettazione" della somma offerta. E' da questa data, infatti, che, qualora non sia stato possibile effettuare pagamento contestuale, decorrono i 15 giorni prescritti per la corresponsione della somma offerta come stabilito dal comma 4° dell'art. 3. In mancanza di timbro o di altra documentazione verrà assunta, in via presuntiva, quale data di ricezione, salvo prova contraria, la data di sottoscrizione dell'atto di cui trattasi da parte dell'interessato e da questa comincerà a decorrere il termine di legge.

Si prega di dare assicurazione.

Il Presidente
(Dino Marchetti)

